

Roma, 04/04/ 2026  
Prot. N. 01/05/SN

**Spett.le** Elior Ristorazione S.p.A.  
Divisione Treni – Itinere

**Oggetto:** Vostra comunicazione del 01.04.2026.

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla comunicazione del 01 aprile 2026 avente ad oggetto “*Nuove disposizioni organizzative*”, di cui la scrivente è venuta a conoscenza esclusivamente per il tramite dei lavoratori, contesta formalmente il contenuto e le modalità di introduzione delle disposizioni in essa previste.

La circostanza che tale comunicazione non sia stata preventivamente trasmessa alle OO.SS. costituisce di per sé un ulteriore elemento di violazione delle corrette relazioni industriali.

La suddetta comunicazione, infatti, oltre a risultare generica e priva di adeguati dettagli operativi in merito alle attività richieste al personale di logistica, introduce di fatto una modifica sostanziale dell’organizzazione del lavoro, incidendo su tempi, modalità operative e attribuzione di compiti tra diverse figure professionali.

In particolare:

- viene unilateralmente rimodulata la gestione dei tempi accessori del personale di bordo;
- si attribuiscono al personale di magazzino attività di controllo del carico e della conformità documentale;
- si prevede un coinvolgimento diretto del personale di logistica nelle fasi di carico, con funzioni di supporto al personale viaggiante.

Tali interventi configurano una riorganizzazione del lavoro e una modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, poste in essere in assenza di preventiva informazione e confronto sindacale, in violazione di quanto previsto dal CCNL della Mobilità – Area Attività Ferroviaria, ed in particolare:

- dell’art. 1 (**Relazioni Industriali**), che impone alle Parti il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nelle relazioni sindacali, nonché l’attivazione preventiva dei necessari livelli di informazione e confronto sulle modifiche organizzative;
- delle disposizioni contrattuali in materia di sistema di relazioni industriali;
- delle norme relative all’organizzazione del lavoro e ai processi produttivi;
- delle disposizioni in materia di mansioni e inquadramento del personale;
- delle previsioni relative all’orario di lavoro e ai tempi accessori.

Si evidenzia inoltre che la condotta aziendale sopra descritta si inserisce in un contesto già oggetto di formale intervento da parte della scrivente, con le note del 02 aprile 2026 Prot. n. 03/04/SN e Prot. n. 04/04/SN, che qui si intendono integralmente richiamate.

La reiterazione di comportamenti unilaterali, unitamente alla mancata preventiva informazione alle OO.SS., denota una evidente violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle relazioni industriali, così come sanciti dal vigente CCNL.

Tale condotta, per le modalità con cui è stata posta in essere, integra altresì gli estremi di comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970.

Per quanto sopra, la scrivente FAST-CONFSAL:

- diffida l'Azienda dal dare applicazione unilaterale alle disposizioni comunicate;
- richiede l'immediata sospensione degli effetti della suddetta comunicazione;
- chiede l'attivazione urgente di un tavolo di confronto sindacale.

In difetto di riscontro tempestivo, la scrivente si riserva di intraprendere ogni iniziativa utile alla tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro del personale interessato, ivi compreso il ricorso alle tutele previste dall'art. 28 della Legge n. 300/1970.

Distinti saluti.

FAST-CONFSAL  
Per la Segreteria Nazionale

*Sobczak*



Via Prenestina n° 170 – 00176 Roma  
Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976  
e-mail: [sg@sindacatofast.it](mailto:sg@sindacatofast.it) --- p.e.c: [sg@pec.sincadatofast.it](mailto:sg@pec.sincadatofast.it)

